



ENTE PARCO DELL'ETNA
-Nicolosi-

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO N 65
Originale

Predisposizione atti per il Consiglio "Comunicazioni al Consiglio in merito alla vicenda Ente Parco dell'Etna/ Ditta Stornello S.r.l – Giudizio di ottemperanza innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – Sentenza del CGA n. n. 988/2019. Avvio procedure per il riconoscimento del debito fuori bilancio.

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di Dicembre alle ore 15,30 si è riunito il Comitato Esecutivo nelle persone dei Sigg

1. Salvatore Gabriele Ragusa	Commissario straordinario	X	
2. Rosario Napoli	Ispett. Forestale	X	
3. Salvatore Puglisi	Componente	X	

Assume la presidenza il Commissario Straordinario Ing. Salvatore Gabriele Ragusa

E' presente il Direttore , Ing. Giuseppe Di Paola

E' Presente il Dott. Alfio Zappalà, dirigente dell'Ente cui restano affidate le funzioni di segretario verbalizzante

Il Commissario Straordinario, riconosciuta legale l'adunanza per la presenza della maggioranza dei componenti, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato a deliberare sull'argomento indicato in oggetto:

IL COMITATO ESECUTIVO

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

Vista la deliberazione del Consiglio n. 12 del 4/04/2019 ad oggetto "Bilancio di previsione triennio 2019 – 2021";

Vista la nota dell'Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 4, prot. n. 28512 del 30/04/2019 con la quale il bilancio di previsione triennio 2019 – 2021 è reso esecutivo;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 19 del 13/05/2019 ad oggetto "Bilancio di previsione 2019 – 2021 approvazione bilancio finanziario gestionale";

Premesso che :

La vicenda fa riferimento alla procedura espropriativa relativa a Case Bevacqua, punto base per l'escursionismo del Parco dell'Etna sito in Piedimonte Etneo, che vedeva il TAR Catania esprimersi favorevolmente a questo Ente Parco e, di contro, il CGA accogliere il ricorso della Ditta Espropriata.

La Sentenza del CGA n. 80/2011 accoglieva i ricorsi in appello di parte espropriata dichiarando l'illegittimità del provvedimento riguardante occupazione di urgenza ed espropriazioni, respingendo però la domanda di restituzione dell'immobile avanzata da parte espropriata.

In particolare veniva pertanto applicato l'art. 43, comma 3, del D.P.R. 8.6.2001 n. 327.

Le parti non raggiungevano accordo definitivo sulla somma da liquidare e l'Ente Parco procedeva, nel 2013, sulla base di autonoma definizione della somma e confortata a supporto di parere della Commissione Provinciale Espropri, a mettere a disposizione della ditta espropriata le somme depositate presso la Cassa Depositi e prestiti (sorte capitale per euro 110.834,05) nonché ulteriori somme per interessi pari ad euro 55.668,55 liquidate con mandato di pagamento emesso da questo Ente Parco.

La parte espropriata presentava ricorso al CGA per Giudizio di Ottemperanza, richiedendo la nomina di CTU per la quantificazione. Questo Ente Parco si costituiva in Giudizio per la difesa delle ragioni dell'Amministrazione.

Con la sentenza relativa al giudizio di ottemperanza in oggetto, il CGA si limitava ad ordinare all'Amministrazione di ottemperare alla sentenza del 2011 entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza medesima (sentenza n. 518/2017) nominando, nel caso di non ottemperanza, commissario da Acta

il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente con facoltà di delega. Il CGA non procede alla nomina di CTU e, di conseguenza, non opera nessuna definizione o quantificazione delle somme dovute.

In data 1.2.2018, con nota prot. n. 598/2018 veniva trasmessa, al legale della ditta, proposta formale di Accordo sulla base dei conteggi a suo tempo effettuati dall'Ente Parco dell'Etna.

La nota veniva trasmessa per conoscenza al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente.

In data 22.02.2018 il Legale della Ditta trasmetteva nota di riscontro, con la quale, in sintesi, non aderiva alla proposta dell'Ente Parco e richiedeva l'immediato insediamento del Commissario ad acta per la definizione dell'Accordo, previa nomina di CTU (nomina che il CGA non aveva consentito).

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, previa istanza della Ditta Stornello, nominava quindi il Prefetto di Catania quale Commissario ad Acta per l'esecuzione della sentenza, con facoltà di delega e di nomina di CTU.

Il Prefetto di Catania delegava il Dott. Giuseppe Giliberto, insediatosi in data 13.3.2019.

Il Commissario ad Acta, con nota prot. n. 1810 del 3.4.2019, convocava il Tavolo tecnico per il giorno 10 aprile 2019, ore 17,30, presso lo studio del perito dallo stesso nominato, Ing. Francesco Santamaria;

La Ditta Stornello, in esecuzione di quanto concordato in sede di tavolo tecnico, trasmetteva in data 15.4.2019 perizia di parte, redatta in data 21.7.2015, per un ammontare di euro 1.952.189,83, con gli interessi calcolati sino al 30.07.2015.

Gli Uffici dell'Ente e il legale incaricato da Parco elaboravano perizia di parte per un ammontare di euro 233.717,17 di cui euro 175.613,66 per sorte capitale ed euro 48.099,52 per interessi legali.

Il Commissario ad Acta depositava al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana propria relazione e perizia del tecnico dallo stesso nominato, dandone comunicazione a questo Ente Parco con nota del 17.7.2019.

Sulla base della suddetta relazione del Commissario ad Acta, veniva quantificata in euro 1.088.704,74, comprensiva di sorte capitale ed interessi, la somma ancora dovuta da questo Ente Parco dell'Etna alla Ditta Stornello s.p.a..

Il legale dell'Ente trasmetteva propria relazione con la quale si rassegnavano osservazioni alla determinazione del Commissario ad acta, sia sotto il profilo del metodo di quantificazione della sorte capitale sia in merito al conteggio degli interessi, calcolati quali interessi moratori e non quali interessi legali.

Il Comitato Esecutivo, con deliberazione n. 48 del 7.8.2019, ha già disposto la presentazione di reclamo al CGA avverso le conclusioni del Commissario ad acta.

Il reclamo è stato presentato nei termini al CGA.

La ditta Stornello ha a sua volta presentato memorie contestando a contrario l'operato del Commissario Ad Acta .

Nella Udienza del 14.11.2019 il CGA ha , con sentenza n. 988/2019, trasmessa dal legale di questo Ente in data 27.11.2019, ha sostanzialmente confermato l'operato del Commissario Ad Acta determinando in euro 1.088.707,74 , da aggiornarsi con gli interessi dalla data del primo agosto 2019 sino al soddisfo, la somma che l'Ente Parco dell'Etna deve ancora alla Società Stornello S.R.L.

Atteso che ;

Con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 47 del 07.08.2019 si era già ritenuto , nelle more della definizione del giudizio, necessario richiedere all'ARTA un intervento una tantum a sostegno della situazione debitoria venutesi a determinare, a prescindere dall'eventuale esito positivo della presentazione al CGA di reclamo avverso le determinazioni assunte dal Commissario ad acta.

La vicenda, ormai definita con sentenza del CGA sopra indicata pone l'Ente Parco dell'Etna in una situazione delicatissima compromettendo fortemente l'operatività dell'Ente stesso che non è in grado di sopperire con le proprie finanze ai successivi atti esecutivi che la Ditta Stornello può allo stato attuale porre in essere.

la richiesta di un finanziamento una tantum da parte dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente già avanzata a suo tempo dall'Ente Parco, appare ora assolutamente imprescindibile al fine di potere procedere alla copertura del debito fuori bilancio come sopra determinatosi, il cui ammontare è ormai determinato con sentenza del CGA in euro 1.088.707,74 , da aggiornarsi con gli interessi dalla data del primo agosto 2019 sino al soddisfo, sulla base della relazione del Commissario ad acta . Tale ultima statuizione del CGA impone una soluzione da adottarsi nel più breve tempo possibile al fine di ridurre il maturarsi di ulteriori interessi sulla sorte capitale.

Precisato

che nel Fondo Rischi di questo Ente sono state allocate nel corrente esercizio finanziario euro 140.932,96 ai fini specifici della copertura del contenzioso di che trattasi.

Vista la nota prot. n. 6411 del 29.11.2019 con la quale viene rappresentato quanto sopra alla Regione Siciliana richiedendo un intervento una Tantum di euro 871.842,44 per sopperire alla peculiare situazione in cui si è venuto a trovare questo Ente Parco a seguito della Sentenza CGA n. 988/2019;

Ritenuto di dovere , fermo restando l'esito della richiesta avanzata alla Regione Siciliana, prevedere sin d'ora possibili ulteriori soluzioni e precisamente:

1. Dare mandato alla Direzione dell'Ente di avviare sin d'ora le opportune interlocuzioni con la Ditta Stornello nell'ottica di una possibile ripartizione del debito in più esercizi finanziari con immediato utilizzo di parte delle somme allocate complessivamente nel Fondo Rischi;
2. Proporre al Consiglio l'alternativa del ripiano del debito attraverso la vendita di immobili dell'Ente e segnatamente il grande Albergo dell'Etna e Villa Manganelli con conseguente mandato agli uffici di avviare le procedure necessarie;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Richiamare espressamente quanto in premessa descritto ed in particolare la sentenza del CGA n. 988/2019 e la conseguente richiesta di intervento una Tantum alla Regione Siciiana di cui alla nota prot. n. 6411 del 29.11.2019;
2. Dare atto che con la nota prot. n. 6411 del 29.11.2019 viene richiesto alla Regione Siciliana un intervento una Tantum di euro 871.842,44 per sopperire alla peculiare situazione in cui si è venuto a trovare questo Ente Parco a seguito della Sentenza CGA n. 988/2019;

3. Ritenere di dovere , fermo restando l'esito della richiesta avanzata alla Regione Siciliana, prevedere sin d'ora possibili ulteriori soluzioni e precisamente:
- Dare mandato alla Direzione dell'Ente di avviare sin d'ora le opportune interlocuzioni con la Ditta Stornello nell'ottica di una possibile ripartizione del debito in più esercizi finanziari;
 - Sottoporre al Consiglio del parco la situazione complessivamente venutesi a determinare a seguito della sentenza di CGA 988/2019, seppure non ancora notificata dalla controparte, anche con riferimento all'alternativa del ripiano del debito attraverso la vendita di immobili dell'Ente e segnatamente il grande Albergo dell'Etna e Villa Manganelli con conseguente mandato agli uffici di avviare le procedure necessarie;
 - Trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti.

Il segretario
Alfio Zappalà

il Direttore
Giuseppe Di Paola

Il Commissario Straordinario
Salvatore Gabriele Ragusa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata presso la Sede dell'Ente Parco dell'Etna il giorno _____ per la durata di quindici giorni e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Nicolosi,

IL DIRIGENTE

<
